

OGGETTO: Adozione dei Sistemi di Qualificazione gestiti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Il Direttore Generale

Premesso che:

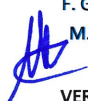
- FER è dotata di autorizzazione di sicurezza rilasciata dall'Agenzia ANSFISA ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 50/2019 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie";
- Le opere da realizzarsi ricadenti nei settori speciali e connotate da specializzazione (di carattere speciale) hanno necessità di essere svolte da soggetti che, in possesso di adeguata competenza e professionalità siano a conoscenza dell'ambito ferroviario e delle norme che regolano la circolazione nonché le norme tecniche di esecuzione delle opere;
- Preso atto dell'esigenza di uniformare gli standard tecnici della rete nonché valutato necessario procedere ad uniformare la rete agli standards qualitativi RFI in vista dell'obiettivo prefissatosi di piena interoperabilità tra le reti RFI;
- Considerata l'elevata specificità delle lavorazioni in ambiente ferroviario con particolare riferimento per gli standards costruttivi e le specifiche in materia di sicurezza in ambito ferroviario;

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	21/08/2026	Emissione del documento	 F. Tinti REDATTO	 F. Guerriero M. Caruso VERIFICATO	 M. Del Prete APPROVATO

- Preso atto che la realizzazione di tali Sistemi di Qualificazione comporta notevoli dispendi di risorse umane da impiegare per la loro gestione, ma non essendo disponibili all'interno di FER risorse idonee alla realizzazione di Sistemi di Qualificazione autonomi;
- Tenute in considerazione le elevate professionalità necessarie per la realizzazione di Sistemi di Qualificazione, nonché il notevole impegno di risorse economiche ed umane necessarie per la fase istruttoria;
- Considerati i Sistemi di Qualificazione di RFI un'eccellenza sia sotto il profilo tecnico per la completezza delle informazioni in essi contenute;
- Considerato che i Sistemi di Qualificazione adottati da RFI complessivamente soddisfano allo stesso modo le esigenze di FER;
- Considerando che già da tempo i Sistemi di Qualificazione di RFI vengono utilizzati come prassi da parte di FER e che hanno garantito ampi margini di efficienza.

Visti:

- L'art. 162 del D.lgs. 36 del 2023 al comma 1 sancisce che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati";

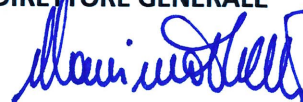
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	21/08/2026	Emissione del documento	 F. Tinti REDATTO	 F. Guerriero M. Caruso VERIFICATO	 M. Del Prete APPROVATO

- L'art. 77 della direttiva 25/2014/EU sancisce all'ultimo periodo che "se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi".

DETERMINA

- Di approvare, secondo i testi allegati alla presente determinazione, gli avvisi sull'"utilizzo di sistemi di qualificazione istituiti da RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.";
- Di dare mandato al U.O. Gare di pubblicare gli avvisi secondo le disposizioni in materia digitalizzazione dei contratti pubblici.

Massimo Del Prete

DIRETTORE GENERALE

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	21/08/2026	Emissione del documento	 F. Tinti	 F. Guerriero M. Caruso	M. Del Prete
			REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO